



Febbraio 2019 (aggiornato nel settembre 2019)¹

Domande e risposte su nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche relative all'utilizzazione della rete e alla fornitura di energia

Indice

1	Premessa	1
2	Tariffe: principi generali	2
2.1	Pubblicazione e modifica infrannuale delle tariffe	2
2.2	Progetti pilota	3
3	Tariffe per l'utilizzazione della rete	3
3.1	Tariffe opzionali	3
3.2	Tariffa forfettaria (flat rate)	3
3.3	Tariffe dinamiche	4
3.4	Corrispettivi per l'utilizzazione della rete ridotti se non si utilizza la rete?	6
3.5	Tariffe per l'utilizzazione della rete specifiche per lo stoccaggio virtuale.....	7
4	Tariffe per la fornitura di energia	8
4.1	Tariffa forfettaria (flat rate)	8
4.2	Tariffe dinamiche	9
4.3	Conteggio con il profilo di carico	9
4.4	Tariffe per la fornitura di energia specifiche per lo stoccaggio virtuale.....	9

1 Premessa

La revisione parziale della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico ([LAEI](#); RS 734.7) e le modifiche della relativa ordinanza del 14 marzo 2008 ([OAEI](#); RS 734.71) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018. Ne derivano diverse novità per il settore. Nell'ambito della sua attività, la Segreteria tecnica della Commissione federale dell'energia elettrica (EICom) ha inoltre riscontrato nuovi modelli di tariffe e risposto a diverse domande in merito. Qui di seguito sono riportate le risposte ad alcune domande fondamentali. Per quanto riguarda le tariffe per l'utilizzazione della rete, si rimanda inoltre al documento «Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050» del 3 aprile 2018 (aggiornato il 1° giugno 2019).

Il presente documento intende essere una presa di posizione generale della Segreteria tecnica della EICom. È riservata la valutazione di volta in volta di una tariffa specifica. La EICom è competente per dirimere casi controversi e non è vincolata alle spiegazioni fornite dalla Segreteria tecnica.

¹ Le seguenti risposte sono state adeguate marginalmente in seguito all'entrata in vigore al 1° giugno 2019 delle modifiche legislative nell'ambito della Strategia Reti elettriche.

Date le condizioni quadro in parte divergenti date dalla legislazione vigente, qui di seguito si fa una distinzione di principio tra tariffe per l'utilizzazione della rete (capitolo 3) e tariffe per la fornitura di energia (capitolo 4). Le domande e le risposte di uguale contenuto sono riportate innanzitutto nel capitolo 2.

2 Tariffe: principi generali

2.1 Pubblicazione e modifica infrannuale delle tariffe

Quando e ogni quanto tempo devono essere comunicate le tariffe? Può essere offerta una tariffa che il 31 agosto non è ancora stata determinata in via definitiva?

In virtù dell'articolo 6 capoverso 3 LAEI, per i consumatori fissi finali aventi un profilo di consumo equivalente allo stesso livello di tensione i gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, una tariffa unitaria per l'energia elettrica (da intendersi in questa sede come tariffa globale, comprendente anche il corrispettivo per l'utilizzazione della rete), che rimane fissa per almeno un anno. Le tariffe devono essere pubblicate sempre entro il 31 agosto (art. 12 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 10 OAEI). Lo stesso vale per le tariffe opzionali. Sono fatte salve altre disposizioni della EICom.

Quando devono essere stabiliti i diversi livelli delle tariffe (TA/TB, ecc.)?

In virtù dell'articolo 12 capoverso 1 LAEI in combinato disposto con l'articolo 10 OAEI, le tariffe devono essere pubblicate entro il 31 agosto e pertanto anche i relativi livelli devono essere stabiliti entro tale data.

I prezzi relativi alla rete devono essere stati comunicati già entro il 31 agosto dell'anno precedente la loro entrata in vigore. Qual è il margine di manovra disponibile per una loro modifica nel corso dell'anno?

Le tariffe non possono essere modificate durante un anno tariffario. Sono ammessi o addirittura necessari adeguamenti delle tariffe a seguito di modifiche infrannuali di tributi e prestazioni a enti pubblici, modifiche a livello legislativo o decisioni della EICom.

Cosa deve essere osservato ai fini della determinazione delle tariffe in relazione a tasse e tributi?

Anche i tributi e le prestazioni a enti pubblici devono essere pubblicati entro il 31 agosto (art. 6 cpv. 3 e art. 10 OAEI) e specificati sulla fattura (art. 12 cpv. 2 LAEI). È possibile tuttavia una modifica dei tributi e delle prestazioni e quindi anche delle tariffe per l'utilizzazione della rete.

Per le tasse e i tributi è determinante il diritto tributario pubblico. È necessaria una sufficiente base giuridica per la determinazione dei tributi e dei relativi importi a carico dei singoli consumatori finali. Va precisato, per completezza, che la EICom non è competente per la verifica degli importi dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEI).

2.2 Progetti pilota

Esistono per progetti pilota disposizioni particolari o deroghe in materia di tariffe?

La legge e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico non contengono disposizioni relative a deroghe per progetti pilota. Di conseguenza valgono le stesse basi giuridiche come nel caso delle tariffe «ordinarie».

3 Tariffe per l'utilizzazione della rete

3.1 Tariffe opzionali

Quali criteri si applicano ai profili di una tariffa opzionale? In quali casi una tariffa opzionale può essere offerta a un gruppo di clienti?

In linea di principio le tariffe opzionali sono ammesse per tutti i gruppi di clienti. È fondamentale che anche le tariffe opzionali adempiano le prescrizioni di legge applicate alle tariffe per l'utilizzazione della rete (in particolare art. 6 cpv. 3 e 4, art. 14 e 15 LAEI e art. 18 OAEI). Inoltre esse devono essere offerte a tutti i consumatori finali dei corrispondenti gruppi di clienti (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. c LAEI e art. 18 cpv. 2 OAEI).

3.2 Tariffa forfettaria (flat rate)

Esiste la possibilità di offrire una tariffa forfettaria? (Ad esempio sarebbero ammissibili 20 CHF/mese fino a 200 kWh?)

Non è ammessa una tariffa forfettaria nel caso della tariffa per l'utilizzazione della rete, in quanto essa sarebbe in contraddizione con l'obiettivo di utilizzazione efficiente dell'energia elettrica sancito dall'articolo 14 capoverso 3 lettera e LAEI. L'articolo 18 capoverso 3 OAEI² chiarisce l'attuazione di questo obiettivo, esigendo che la tariffa di lavoro non decrescente sia almeno pari al 70 per cento. Una tariffa forfettaria sarebbe una tariffa di lavoro decrescente, in quanto il prezzo medio diminuirebbe per ogni ulteriore unità di energia consumata.

Una tariffa forfettaria potrebbe essere ammessa nel caso in cui, se non fosse stata raggiunta la quantità di energia elettrica acquistata, venisse stabilito un accredito dipendente dall'energia risparmiata?

Anche una tariffa forfettaria di questo tipo non potrebbe essere ammessa per le ragioni appena menzionate. A partire dalla quantità di energia elettrica per la quale si applicherebbe la tariffa forfettaria, i consumatori finali non sarebbero più incentivati ad attuare misure di risparmio, anzi, un consumo maggiore risulterebbe addirittura gratuito, per lo meno per quanto concerne i costi per l'utilizzazione della rete.

² Attenuato tuttavia dal capoverso 4.

3.3 Tariffe dinamiche

I tempi di applicazione delle tariffe devono essere stabiliti in anticipo oppure possono essere determinati in modo dinamico (ad es. in caso di grande offerta di energia solare, applicazione della tariffa bassa anche durante la pausa di mezzogiorno)? Esistono condizioni per l'informazione ai clienti (ad es. avviso tramite app/piattaforma)?

Secondo l'articolo 18 capoverso 1 OAEI, i gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. A questo scopo essi detengono un ampio margine di manovra nei limiti consentiti dalla legge. Nel rispetto di tali limiti non sono escluse tariffe dinamiche.

In particolare va tenuto conto del fatto che le tariffe devono avere strutture semplici (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEI). Pertanto le tariffe per l'utilizzazione della rete devono rispettare (chiare) regole stabilite anticipatamente, che indichino quale prezzo si applica e in base a quali criteri. In tal senso non sarebbe ammessa una struttura troppo flessibile. Inoltre i criteri devono essere riferiti alla rete.

I consumatori finali devono quindi conoscere tali criteri e in linea di principio sapere anche quale prezzo viene applicato in un determinato momento. Solo in tal modo possono scegliere la loro tariffa con consapevolezza e adeguare eventualmente il loro prelievo di energia elettrica. Oltre alla chiara definizione degli elementi rilevanti per la formazione del prezzo, devono quindi anche essere garantite l'informazione ai consumatori finali e la possibilità di verificare adeguatamente tali elementi.

In questo contesto va ribadito che la tariffa per i gruppi di clienti da definire secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera c LAEI e 18 capoverso 2 OAEI deve nell'insieme rispettare il principio di causalità e tenere debitamente conto degli obiettivi per un'infrastruttura di rete e un'utilizzazione dell'elettricità efficienti (art. 14 cpv. 3 lett. e LAEI).

Sono ammesse le tariffe «smart grid ready»? Come dovrebbero presentarsi?

Non si può rispondere in modo generale a questa domanda, in quanto l'ammissibilità di tali tariffe dipende dalla loro struttura concreta. Inoltre non spetta alla Segreteria tecnica della EICOM decidere come devono essere configurate le tariffe. Secondo l'articolo 18 capoverso 1 OAEI, i gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Come già affermato, essi hanno un ampio margine di manovra nel fissare le tariffe, purché lo facciano nel rispetto delle prescrizioni degli articoli 14 LAEI e 18 OAEI. Ciò significa in particolare che:

- Le tariffe devono basarsi sul profilo di acquisto dei clienti; i gruppi di clienti all'interno di un livello di tensione e con profili di acquisto comparabili devono ricevere la stessa tariffa di base e poter scegliere le stesse tariffe opzionali.
- Le tariffe devono essere basate sul principio di causalità, cioè riflettere i costi generati dai consumatori finali (lett. a). Ciò significa anche che, mediante le tariffe, i consumatori finali devono dare un contributo adeguato ai costi della rete. Non è possibile stabilire in modo generale la quota o l'ammontare delle tariffe, ogni singolo caso deve essere esaminato in modo specifico.
- Considerato l'obiettivo di un'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica, in linea di massima una determinata quota delle tariffe dovrebbe essere composta da una tariffa di lavoro (non decrescente). In presenza di una misurazione della potenza, anche se la legge non prescrive una soglia minima, una semplice tariffa di potenza non è ammissibile in virtù dell'articolo 14 capoverso 3 lettera e. Finora non è stata emanata alcuna decisione in merito a una soglia minima.
- La tariffa può essere composta da diversi livelli di prezzi. Il limite potrebbe essere dato dall'obbligo di mantenere una struttura semplice per le tariffe (art. 14 cpv. 3 lett. a).

Si può inoltre distinguere tra il caso in cui il gestore della rete di distribuzione può influire sul consumo grazie a sistemi di controllo e di regolazione intelligenti e il caso in cui tale possibilità non è data.

- a. Senza possibilità di influsso: le tariffe verrebbero definite in modo tale che il prezzo dell'utilizzazione della rete, ad esempio, venga fatto dipendere dalla situazione della rete. A seconda dell'andamento dei prezzi, il cliente può decidere se e come reagire al momento del prelievo. Nella prassi, in presenza di un sistema di controllo, ciò si potrebbe tradurre, ad esempio, nell'impiego di un algoritmo. In questo contesto sarebbero possibili tariffe di lavoro o di potenza progressive, a seconda del carico della rete, in combinazione con una tariffa di lavoro fissa.
- b. Se, in base ad accordi con i consumatori finali, il gestore della rete di distribuzione può gestire il prelievo mediante i loro sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, la modifica del prezzo in una tariffa è essenzialmente una questione di indennizzo della flessibilità ai sensi dell'articolo 8c OAEI. La remunerazione deve essere adeguata, fondata su criteri oggettivi e non discriminatoria. È possibile, ad esempio, differenziare la remunerazione in base alla frequenza, alla portata e al momento dell'intervento nel prelievo da parte del gestore della rete di distribuzione. Il gestore della rete di distribuzione può remunerare la flessibilità in modo diretto o computarla nelle tariffe. A questo proposito va ricordato che le tariffe devono avere strutture semplici (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEI) e che ai consumatori finali devono essere assicurate la gestione e la trasparenza. Le informazioni necessarie per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di remunerazione (art. 8c cpv. 3 OAEI), e le relative tariffe per l'utilizzazione della rete (art. 12 LAEI), devono essere pubblicate.

Infine va tenuto conto in particolare del fatto che la componente variabile indipendente per la formazione del prezzo deve essere utile solo alla rete.

La legge ammette tariffe «smart grid ready» con prezzi negativi?

Non sono escluse tariffe con componenti del prezzo negative per determinate situazioni, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di legge.

Come menzionato in precedenza, va tenuto conto in particolare del fatto che la variabile indipendente per la formazione del prezzo deve essere utile solo alla rete.

Se il gestore della rete è autorizzato a utilizzare la flessibilità del consumatore finale, con il consenso di quest'ultimo, per un fine utile alla rete (art. 8c OAEI; vedi precedente risposta al capitolo 3.3, variante b), l'ammontare della remunerazione si basa sulla frequenza e sulla durata delle interruzioni dell'esercizio o del prelievo forzate. Nel conteggio per la determinazione della tariffa per l'utilizzazione della rete, potrebbero risultare in parte (cioè per determinati periodi tempo) tariffe negative. Tale situazione sarebbe ammissibile.

In caso di andamento dei prezzi senza possibilità di influsso da parte del gestore di rete (vedi precedente risposta al capitolo 3.3, variante a), vi è invece un conflitto negli obiettivi, già insito nell'articolo 14 capoverso 3 lett. e LAEI, in quanto bisogna tenere conto da una parte dell'efficienza dell'infrastruttura della rete e del rispetto del principio di causalità e dall'altra di un'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica. Un consumo per quanto possibile elevato, dovuto a prezzi negativi, in periodi di produzione eccedentaria non auspicata nell'ottica della rete, pur essendo utile alla stessa, può in determinate circostanze pregiudicare l'obiettivo di un'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica. In questo caso, l'eventuale violazione dell'articolo 14 capoverso 3 lettera e dipenderà dal numero e dalla durata dei periodi con prezzi negativi e dall'ammontare di questi ultimi.

Non deve comunque in nessun caso accadere che complessivamente i consumatori finali, a causa delle componenti tariffarie negative, non forniscano più un contributo adeguato alla copertura dei costi della rete mediante le loro tariffe.

3.4 Corrispettivi per l'utilizzazione della rete ridotti se non si utilizza la rete?

È possibile fatturare solamente il corrispettivo per l'utilizzazione della rete del livello 7, se è dimostrato che i livelli più alti da 1 a 6 non vengono utilizzati?

Escluso il caso di una rete autonoma per il consumo proprio, una tale configurazione è in contraddizione con l'articolo 14 capoverso 3 lettera b LAEI, secondo il quale le tariffe per l'utilizzazione della rete non devono dipendere dalla distanza fra punto di prelievo e punto di immissione. Questa disposizione si basa sul principio di solidarietà ed è pertanto appropriata, in quanto la stabilità della rete (ad es. al livello 7) è garantita anche dalle misure prese ai livelli superiori, in particolare da Swissgrid.

È possibile attualmente o lo sarà in futuro ricevere una remunerazione nel caso non si utilizzi la rete?

Una riduzione della tariffa in caso di un'utilizzazione particolarmente utile alla rete, ad esempio quando è possibile diminuire il carico globale, è in linea di massima ammissibile, come spiegato precedentemente, entro i limiti degli articoli 14 LAEI e 18 OAEI. In particolare sono ammissibili tariffe (opzionali) per carichi commutabili (nel caso tipico, ad esempio, tariffe alte/basse per economie domestiche dotate di boiler).

Spesso remunerazioni vere e proprie per un'utilizzazione utile alla rete potrebbero tuttavia entrare in linea di conto nell'ambito dell'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti ai sensi dell'articolo 17b LAEI, nel caso in cui il consumatore finale scelga un'utilizzazione da parte del gestore della rete di distribuzione ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente conformemente all'articolo 8c OAEI. L'impiego di tali sistemi con il consenso del consumatore finale (o del produttore) deve essere remunerato. La remunerazione concordata secondo il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 di detto articolo deve essere adeguata, non discriminatoria e basarsi su criteri oggettivi³. La remunerazione deve essere oggettiva, ad esempio, in relazione all'entità (potenza elettrica) e disponibilità temporale/durata (tempi di commutazione e orari di blocco).⁴ I tassi di remunerazione devono essere pubblicati, conformemente all'articolo 8c cpv. 3 OAEI. Le remunerazioni di cui all'articolo 8c capoverso 3 OAEI per sistemi di controllo e di regolazione possono essere corrisposte sotto forma di pagamenti diretti o tariffe agevolate.⁵

Attualmente non siamo a conoscenza dell'intenzione del legislatore di abolire nuovamente tali remunerazioni.

³ Commenti del novembre 2017 relativi alla revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, pag. 14.

⁴ Commenti del novembre 2017 relativi alla revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, pagg. 14 e segg.

⁵ Commenti del novembre 2017 relativi alla revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, pagg. 14 e 17.

3.5 Tariffe per l'utilizzazione della rete specifiche per lo stoccaggio virtuale

Le aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) possono offrire ai prosumer⁶ tariffe per l'utilizzazione della rete specifiche (in modo particolare più basse) per lo stoccaggio virtuale⁷?

Esame dei requisiti di cui all'articolo 14 capoverso 3 LAEI e all'articolo 18 OAEI

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera c LAEI, le tariffe devono fondarsi sul profilo dell'acquisto e nella rete di un gestore di rete devono essere unitarie per livello di tensione e gruppo di clienti. L'articolo 18 capoverso 2 OAEI stabilisce che all'interno un livello di tensione i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. Tuttavia, su livelli di tensione inferiori a 1 kV, consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno con un consumo fino a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti base). Un gestore di rete può tuttavia proporre ai consumatori finali anche altre tariffe per l'utilizzazione della rete (art. 18 cpv. 4 OAEI).

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera a LAEI le tariffe per l'utilizzazione della rete devono inoltre riflettere i costi causati dai consumatori finali.

È vero che i prosumer possono avere un profilo di acquisto diverso da quello di altri consumatori finali. Non si può neanche escludere che i prosumer con una batteria *fisica* abbiano un profilo di acquisto diverso rispetto ai prosumer senza batteria. Di norma, le tariffe di utilizzazione della rete applicate ai prosumer non dovrebbero essere più basse ma tendenzialmente più alte di quelle degli altri consumatori finali, poiché i prosumer prelevano meno dalla rete, ma il gestore di rete deve tener conto di una potenza altrettanto elevata.⁸ Per contro, i prosumer con una batteria *virtuale non* presentano di regola un profilo di acquisto diverso da quello degli altri prosumer, poiché lo stoccaggio virtuale non è altro che un sistema di contabilizzazione e la scelta di tale prodotto da parte del prosumer non modifica in alcun modo i flussi fisici di corrente. A causa della mancanza di differenziazione dell'*attuale* profilo di acquisto rispetto ad altri prosumer, una diversa tariffa per l'utilizzazione della rete non si giustifica quindi dal punto di vista del principio di causalità.

Alcuni sostengono che un modello di stoccaggio virtuale consenta ai prosumer partecipanti di evitare l'acquisto di batterie fisiche, permettendo quindi di evitare *futuri* costi di potenziamento della rete o tariffe di potenza più elevate per l'acquisto dalle reti a monte, poiché i prosumer dotati di batterie fisiche immetterebbero meno energia in rete nei momenti di picco di carico. Tuttavia, in mancanza di una causalità sufficiente tra il modello ed eventuali futuri costi di rete e a causa dell'incertezza circa gli effetti, l'entità e la tempistica dei costi derivanti dall'installazione di batterie fisiche, ciò non può essere preso in considerazione nelle tariffe attuali.

Gli altri requisiti di cui all'articolo 14 capoverso 3 LAEI e all'articolo 18 OAEI, vale a dire le strutture tariffarie semplici (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEI), l'obiettivo di un uso efficiente dell'elettricità (art. 14 cpv. 3 lett. e LAEI e art. 18 cpv. 3 OAEI) e il requisito dell'indipendenza dalla distanza (art. 14 cpv. 3 lett. b LAEI) non presentano generalmente problemi nell'ambito dei modelli di stoccaggio virtuale, ma ciò dovrebbe essere esaminato caso per caso.

In sintesi si rileva che l'applicazione allo stoccaggio virtuale di tariffe per l'utilizzazione della rete specifiche non si giustifica dal punto di vista del principio di causalità.

⁶ Dall'inglese (producer + consumer).

⁷ Lo stoccaggio virtuale è un particolare modello commerciale che può essere offerto ai prosumer dalle AAE. A differenza dello stoccaggio fisico, un modello di stoccaggio virtuale non comporta l'immagazzinamento di elettricità ma è un puro sistema di contabilizzazione. Di solito, l'elettricità immessa in rete dal prosumer viene accreditata su una sorta di conto conosciuto come impianto di stoccaggio (batteria) virtuale. Nei momenti in cui non produce a sufficienza, cioè quando dipende dall'elettricità della rete, il prosumer ottiene energia dapprima dal suo impianto di stoccaggio virtuale, riducendo così il suo credito elettrico con l'AAE. Al termine di un determinato periodo viene effettuato un conteggio, vale a dire un confronto fra la quantità di energia immessa in rete e quella prelevata dal prosumer. Un'eccedenza di energia immessa in rete viene remunerata al prosumer conformemente all'articolo 15 LEn; un'eccedenza di energia prelevata dalla rete viene invece fatturata. Nei modelli di stoccaggio virtuale, ai prosumer partecipanti vengono applicate tariffe proprie, in parte per l'utilizzazione della rete e in parte per la fornitura di energia. Inoltre, a volte viene applicata una tariffa di stoccaggio separata.

⁸ In questo contesto è da notare che su livelli di tensione inferiori a 1 kV, per i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno con un consumo fino a 50 MWh è consentito un solo gruppo di clienti (art. 18 cpv. 2 secondo periodo OAEI). Tariffe di base diverse per prosumer non sono quindi ammesse in quest'ambito.

Osservazioni sulla disgiunzione

In relazione allo stoccaggio virtuale occorre prestare un'attenzione particolare anche alle disposizioni in materia di disgiunzione di cui all'articolo 10 LAEI. Ad esempio, la preparazione dell'offerta e la sua commercializzazione mirata non possono basarsi su informazioni provenienti dall'esercizio della rete (art. 10 cpv. 2 LAEI). A seconda della struttura delle tariffe per l'utilizzazione della rete e delle tariffe per la fornitura di energia, nonché della loro contabilizzazione (p. es. della tariffa di stoccaggio), possono essere interessate anche le disposizioni dell'articolo 10 capoversi 1 e 3 LAEI concernenti la separazione della gestione della rete dagli altri settori di attività e il divieto di sovvenzioni trasversali.

In merito al conteggio di una tariffa di stoccaggio separata

In alcuni casi, oltre alla tariffa per l'utilizzazione della rete, viene applicata una «tariffa di stoccaggio» separata. Spesso le informazioni disponibili non permettono di stabilire se questa tariffa appartiene al settore della rete o deve essere considerata parte della fornitura di energia. In questo contesto, occorre innanzitutto fare riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza di cui all'articolo 6 capoverso 3 secondo periodo e all'articolo 12 capoverso 2 LAEI. Se la tariffa di stoccaggio comprende costi che fanno effettivamente parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, un corrispettivo separato non sarebbe ammissibile. Se però si tratta di costi supplementari nel settore di rete che devono essere addebitati individualmente, tali costi devono essere comprovati dal gestore di rete. Per contro, se contiene costi di acquisizione o di distribuzione in relazione alla fornitura di energia, la tariffa di stoccaggio dovrebbe essere inclusa nel prezzo di fornitura dell'energia.⁹

4 Tariffe per la fornitura di energia

4.1 Tariffa forfettaria (flat rate)

Esiste la possibilità di offrire una tariffa forfettaria nell'ambito del prezzo dell'energia? Che cosa è ammesso? (ad es. 10 CHF/mese per 200 kWh)

Basi giuridiche relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica: i gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, tariffe elettriche unitarie per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione; tali tariffe rimangono invariate per almeno un anno (art. 6 cpv. 3 LAEI). I gestori delle reti di distribuzione devono tenere una contabilità per unità finali di imputazione (art. 6 cpv. 4 LAEI). L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia (art. 6 cpv. 4 seconda frase LAEI). I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente anche sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete (art. 6 cpv. 5 LAEI), se necessario anche negli anni successivi.¹⁰ La quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione (art. 4 cpv. 1 OAEI). Va tenuto conto dell'obbligo di segnalazione e di fornire una motivazione in caso di aumento o diminuzione delle tariffe dell'energia elettrica (art. 4b OAEI). Ai fini della trasparenza, l'utilizzazione della rete, la fornitura di energia nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici devono essere presentati separatamente sia nell'indicazione della tariffa (art. 6 cpv. 3 LAEI) che nella fatturazione (art. 12 cpv. 2 OAEI).¹¹

Tenuto conto di questi principi, non vi sono altre prescrizioni sulla configurazione dei prezzi dell'energia. Tuttavia, anche se non auspicabile nell'ottica di un impiego efficiente dell'elettricità (cfr. art. 89 cpv. 1 e 2 Cost., art. 1 cpv. 2 let. b e art. 5 cpv. 1 lett. a LEn) nonché dell'utilizzazione della rete (art.

⁹ Per quanto riguarda la non ammissibilità di tariffe per la fornitura di energia specifiche per i prosumer con batteria virtuale, cfr. più avanti, al punto 4.4.

¹⁰ L'entrata in vigore della legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche pone un limite all'articolo 6 capoverso 5 da un punto di vista temporale nonché in merito alla fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili indigene (art. 6 cpv. 5 seconda frase e art. 6 cpv. 5^{bis} LAEI nonché art. 4 cpv. 2–5 e art. 4a OAEI); vedi anche art. 30 segg.

¹¹ Per quanto riguarda la fatturazione, ciò vale anche per i supplementi sui costi del trasporto di energia elettrica sulla rete ad alta tensione.

14 cpv. 3 lett. e LAEI e art. 18 cpv. 3 OAEI), il diritto in materia di approvvigionamento elettrico non vieta le tariffe forfettarie per il prezzo dell'energia.

4.2 Tariffe dinamiche

La LAEI ammette tariffe dinamiche?

Nel rispetto delle prescrizioni di legge (vedi risposta precedente, primo paragrafo), tariffe energetiche dinamiche sono ammesse se le regole relative alla tariffazione sono trasparenti, comprensibili e chiare per un consumatore finale tipico e se quest'ultimo ne può comprendere le modalità di attuazione. Si pone la domanda se ciò vale anche per la tariffa di base secondo l'articolo 6 capoverso 3 LAEI o se invece solo per una tariffa opzionale supplementare. Per quanto concerne l'articolo 6 capoverso 3 LAEI, il messaggio concernente l'introduzione della legge sull'approvvigionamento elettrico indica i seguenti principi: da una parte le economie domestiche aventi un profilo di consumo equivalente devono poter beneficiare di una tariffa unitaria, dall'altra le tariffe devono essere protette da oscillazioni non prevedibili. Per questi motivi la Segreteria tecnica rimane critica nei confronti di tariffe standard dinamiche, in quanto pregiudizievoli per gli obiettivi perseguiti nella legislazione. Non è stata ancora mai presa una decisione al riguardo.

È consentito riversare sui clienti la curva dei prezzi di acquisto di una AAE (prodotti a termine + mercato a pronti/mercato del giorno prima) sotto forma di tariffe dinamiche (real time pricing)?

Si rimanda in primo luogo alla risposta generale relativa alle tariffe dinamiche di cui sopra. Un modello del genere per una tariffa di base non potrebbe entrare in linea di conto, in quanto tale tariffa va protetta da oscillazioni. Adottando un modello basato sulla curva dei prezzi di acquisto di una AAE, i relativi rischi verrebbero riversati sui clienti.

Inoltre va osservato l'articolo 4 capoverso 1 OAEI. Tutti gli acquisiti di energia devono quindi essere computati pro rata.¹²

4.3 Conteggio con il profilo di carico

È ammissibile il conteggio basato su un profilo di carico con intervalli di 15 minuti per i consumatori finali in regime di servizio universale?

Una tariffa dell'energia fondata su criteri chiaramente predefiniti e calcolata in base a un profilo di carico con intervalli di 15 minuti è ammessa.

4.4 Tariffe per la fornitura di energia specifiche per lo stoccaggio virtuale

Nei modelli di stoccaggio virtuale, le AAE hanno il diritto di fornire l'energia ai prosumer a una tariffa diversa da quella applicata agli altri consumatori finali?¹³

Prosumer senza accesso alla rete

Si potrebbe sostenere che il prelievo del prosumer dall'impianto di stoccaggio virtuale sia di natura privata e come tale retto dal diritto privato. Il prosumer, infatti, preleverebbe nuovamente la propria energia elettrica e non si tratterebbe quindi di una fornitura di energia elettrica da parte del gestore di rete nell'ambito del servizio universale ai sensi dell'articolo 6 LAEI. Quest'argomentazione non è sostenibile: è vero che in determinate circostanze potrebbe essere costituito un rapporto contrattuale di diritto

¹² A tal proposito vedi tuttavia anche la nota a piè di pagina n. 10.

¹³ Cfr. per una descrizione la nota 7.

privato, secondo il quale il prosumer rimarrebbe proprietario della propria energia elettrica. Tuttavia, a causa dei flussi fisici effettivi di energia elettrica, dell'assenza di accesso alla rete e in considerazione delle disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (art. 6 LAEI) e della legge sull'energia (art. 15 LEne), l'attuale regolamentazione giuridica non consente simili contratti. Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che nel settore del servizio universale (art. 6 cpv. 1 LAEI), quindi in particolare per i consumatori finali fissi, la tariffa elettrica è disciplinata dalla LAEI e regolata dalla EICom.¹⁴ Occorre pertanto esaminare se, nel quadro dell'articolo 6 LAEI, è ammissibile fornire energia elettrica ai prosumer con stoccaggio virtuale a tariffe diverse da quelle applicate agli altri consumatori finali (per quanto riguarda l'aggiunta di una tariffa di stoccaggio [supplementare] cfr. il precedente punto 3.5).

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 LAEI, l'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia. Anche se la protezione dei prosumer dalle tariffe più elevate è stata storicamente in primo piano, le deviazioni delle tariffe in entrambe le direzioni sono chiaramente vietate. In questo contesto, è quanto meno discutibile se siano ammissibili tariffe diverse per i prosumer (con batteria virtuale).

Come regola generale occorre inoltre rispettare l'articolo 6 capoverso 3 primo periodo LAEI, secondo cui i gestori delle reti di distribuzione devono fissare, nei propri comprensori, una tariffa per l'energia elettrica unitaria per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dallo stesso livello di tensione. Questa disposizione si basa sul principio di solidarietà.¹⁵ La tariffa per l'energia elettrica comprende anche la fornitura di energia. Diversamente dall'articolo 14 capoverso 3 lettera c LAEI, l'articolo 6 capoverso 3 primo periodo LAEI fa riferimento al profilo di consumo e non al profilo di acquisto. In questo contesto non è consentito mettere in maniera selettiva i prosumer con stoccaggio virtuale in una posizione migliore, consentendo loro di ottenere dall'AAE gratuitamente o a un prezzo più basso l'energia «immagazzinata», perché il profilo di consumo di tali prosumer è di regola paragonabile a quello degli altri consumatori finali.

Infine, va osservato che in relazione allo stoccaggio virtuale possono anche sorgere questioni concernenti la disgiunzione.¹⁶

In sintesi, si può quindi concludere che non è consentito applicare ai prosumer senza accesso alla rete, nell'ambito di un impianto di stoccaggio virtuale, tariffe specifiche per l'acquisto di energia dalla rete di distribuzione.

Prosumer con accesso alla rete

Per contro sono consentite tariffe specifiche per la fornitura di energia, nell'ambito di un'offerta di stoccaggio virtuale, per i prosumer con accesso alla rete.

¹⁴ DTF 144 III 111 pag. 113 seg.

¹⁵ Messaggio, FF 2005 1482.

¹⁶ A questo riguardo cfr. punto 3.5 più sopra, titolo proprio.